



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5724

SEDUTA DEL 09/02/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini di concerto con l'Assessore Simona Tironi

Oggetto

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI EROGATORI QUALIFICATI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE EDUCATIVA/SCOLASTICA DI BAMBINI/ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2007 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TIRONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Francesco Foti Paolo Mora

La Dirigente Micaela Aminta Nastasi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2, comma 4 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1, in base al quale la Regione tutela la Famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

VISTA la seguente normativa nazionale:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.";
- il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»";
- il Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- la Legge Delega n. 277 del 22 dicembre 2021 "Delega al governo in materia di disabilità";
- il DM 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";
- il DM Salute 14 settembre 2022 "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato" che all'art. 40 prevede l'entrata in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024 con la specifica che per nove province italiane a decorrere dal 1° gennaio 2025 si avvia una nuova fase sperimentale di applicazione della riforma;
- la legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha attivato a partire dal 30 settembre la sperimentazione in ulteriori undici province e posticipato l'entrata in vigore del D.lgs. n. 62 nel territorio nazionale al 1° gennaio 2027;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata dalle L.R. n. 35/2016 e n. 15/2017;
- 12 dicembre 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", ed in particolare l'art. 3 c. 1;
- 14 dicembre 2014, n. 34 "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'articolo. 3 che prevede tra gli obiettivi della Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, quello del sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
- 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l'art. 6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti "il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali";
- 14 dicembre 2021, n. 22, Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30.12.2009, n. 33;

RICHIAMATA la D.C.R. 20 giugno 2023 - n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura";

RICHIAMATI gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della L.R. n. 15/2017, che tra l'altro stabiliscono che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli Enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);

- spetta ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1- bis 1);

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. X/6832 del 30 giugno 2017 "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007";
- la DGR n. XII/4174 del 7 aprile 2025 con cui sono state approvate le linee guida per lo svolgimento degli interventi di inclusione educativa e scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della l.r. n. 19/2007 relativa agli anni educativi e scolastici 2025-2026 e 2026-2027;
- la DGR n. XII/5041 del 29 settembre 2025 "Aggiornamento "Linee guida per lo svolgimento degli interventi di inclusione educativa e scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della l.r. n. 19/2007" approvate con DGR n. XII/4174 del 07 aprile 2025;

DATO ATTO che con la DGR n. XII/4174/2025 sono state approvate le linee guida per gli interventi di inclusione scolastica rivolti a bambini, alunni e studenti con disabilità sensoriale, le quali stabiliscono, tra l'altro, che:

- il servizio di inclusione scolastica viene attivato a seguito dell'istruttoria e della valutazione, da parte delle ATS lombarde, dell'idoneità degli Enti erogatori qualificati e degli operatori coinvolti (assistenti alla comunicazione, tifloghi/tifloinformatici/pedagogista);
- l'elenco degli Enti operanti sul territorio lombardo deve essere definito annualmente, al fine di garantire l'avvio degli interventi con l'inizio dell'anno scolastico nel mese di settembre.

CONSIDERATO che annualmente, per lo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica:

- le ATS lombarde approvano la manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati;
- gli enti erogatori presentano domanda per la suddetta manifestazione d'interesse a ciascuna ATS in cui è offerto il servizio;

VALUTATO altresì che l'attuale procedura risulta eccessivamente complessa e gravosa sia per gli Enti erogatori qualificati ai quali viene richiesto di partecipare alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

single manifestazioni di interesse attivate dalle 8 ATS lombarde, sia per le ATS alle quali viene richiesto di attivare il processo di valutazione dei requisiti soggettivi e l'esperienza di tutti gli Enti attivi sul proprio territorio, indipendentemente dalla sede legale/operativa dell'Ente, moltiplicando le attività di natura amministrativa;

RITENUTO quindi opportuno garantire una maggiore semplificazione delle procedure di individuazione degli Enti erogatori titolati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale nell'ottica dello snellimento amministrativo attraverso l'istituzione di un unico elenco regionale degli Enti erogatori qualificati attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale Bandi e Servizi;

DATO ATTO che la seguente iniziativa è stata oggetto di confronto con le ATS che hanno espresso parere favorevole all'istituzione dell'elenco e con il Tavolo della disabilità durante l'incontro del 22 dicembre 2025;

RITENUTO pertanto:

- di istituire l'Elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione educativa/scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della l.r. n. 19/2007;
- di approvare le linee tecnico operative di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i requisiti giuridici, soggettivi e organizzativi e di personale degli Enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione educativa/scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della L.R. n. 19/2007;
- di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riferimento alla definizione della:
 - manifestazione di interesse per la costituzione dell'elenco unico e modalità di mantenimento dell'iscrizione da parte degli enti erogatori;
 - modalità operative di monitoraggio e controllo relative all'accessibilità degli iscritti all'elenco unico;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DATO ATTO che sono state rispettate le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design e DPIA previste con la DGR n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati, come si evince dal documento del 30/04/2024 "Privacy By design e DPIA - Servizio di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

inclusione scolastica per bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale anno scolastico 2024/2025", agli atti della Struttura competente;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it nonché sulla piattaforma regionale di Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire l'Elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione educativa/scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della l.r. n. 19/2007;
2. di approvare le linee tecnico operative di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i requisiti giuridici, soggettivi e organizzativi e di personale degli Enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione educativa/scolastica di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale ai sensi della L.R. n. 19/2007;
3. di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento con particolare riferimento alla definizione della:
 - manifestazione di interesse per la costituzione dell'elenco unico e modalità di mantenimento dell'iscrizione da parte degli enti erogatori;
 - modalità operative di monitoraggio e controllo relative all'accessibilità degli iscritti all'elenco unico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it nonché sulla piattaforma regionale di Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;
5. di trasmettere il presente atto alle ATS e agli Enti Erogatori attualmente operanti nel sistema.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

LINEE TECNICO OPERATIVE PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI ENTI EROGATORI QUALIFICATI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE EDUCATIVA/SCOLASTICA DI BAMBINI/ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 19/2007

INDICE

PREMESSA	3
1. SOGGETTI DESTINATARI	3
1.1. Requisiti soggettivi:.....	4
1.2. Requisiti organizzativi e di personale	4
2. PERSONALE COINVOLTO A SOSTEGNO DEI PERCORSI DI INCLUSIONE EDUCATIVA SCOLASTICA	5
2.1. Assistente alla comunicazione (per bambini/alunni/studenti con disabilità visiva e/o uditiva).....	5
2.2. Tiflogoologo/tifloinformatico	5
2.3. Pedagogo o figura con lauree equipollenti per i bambini con disabilità uditiva	6
3. PROCESSO/FLUSSO DOMANDA/MODALITA' OPERATIVA PER LA GESTIONE DELL'ELENCO	6
4. TEMPISTICHE	7
5. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: MANTENIMENTO, RINUNCIA E NUOVE ISCRIZIONI	7
6. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	8

PREMESSA

Regione Lombardia, in applicazione alla l.r. n. 19/2007¹, assicura la realizzazione di interventi finalizzati all'inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità sensoriale al fine di compensare le difficoltà di comunicazione e partecipazione che gli stessi possono incontrare nel conseguimento dei risultati scolastici e formativi, a causa di limitazioni visive e uditive di cui sono portatori.

Il servizio, garantito dalle Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS) attraverso Enti Erogatori qualificati (operanti singolarmente o in rete), è attivo in tutti gli ordini e gradi di scuola, compresi i percorsi di formazione professionale. Esso si realizza tramite il "percorso ordinario", che prevede l'affiancamento al bambino/alunno/studente da parte di personale specializzato (Assistente alla comunicazione) e la fornitura di materiale didattico specifico. Per le persone con disabilità visiva è inoltre previsto il supporto di tifloghi e tifloinformatici, con funzioni di consulenza e progettazione individualizzata.

È inoltre attivo uno specifico percorso dedicato alla fascia 0-3 anni, denominato "percorso nidi", rivolto ai bambini frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati, nonché le sezioni primavera delle scuole dell'infanzia. Tale percorso garantisce interventi mirati per la disabilità sensoriale nelle prime esperienze in contesti comunitari, anche attraverso il coinvolgimento della figura del pedagogo.

A partire dall'applicazione delle prime linee guida adottate con DGR n. X/6832/2017, gli Enti erogatori qualificati allo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica sono stati individuati dalle singole ATS attraverso specifiche manifestazioni di interesse a carattere territoriale.

Al fine di garantire una maggiore semplificazione delle procedure di individuazione degli Enti Erogatori autorizzati a svolgere interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale, con le presenti Linee Guida Regione Lombardia istituisce un unico elenco regionale realizzato attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale "Bandi e Servizi".

In analogia con le modalità operative fino ad ora adottate dai territori, l'elenco sarà articolato in sezioni dedicate alle diverse tipologie di disabilità sensoriale e comprenderà la disponibilità degli Enti ad operare nel percorso ordinario e/o nel percorso nidi dedicato ai servizi per la prima infanzia.

Le presenti linee tecnico-operative hanno la finalità di definire i requisiti giuridici, soggettivi, organizzativi, che gli Enti Erogatori devono possedere per lo svolgimento del servizio di inclusione educativa e scolastica a favore di bambini, alunni e studenti con disabilità sensoriale oltre che i criteri di esclusione oltre che i requisiti delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del servizio.

L'applicazione delle presenti linee operative avviene mediante l'adozione di un Avviso approvato dalla competente Direzione Generale che stabilisce le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande da parte degli Enti Erogatori per l'iscrizione e/o il mantenimento nell'elenco unico regionale.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Gli enti erogatori che intendono iscriversi all'elenco unico regionale per dare la propria disponibilità a svolgere il servizio di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- Enti pubblici;
- Enti privati senza scopo di lucro con particolare riferimento a:

¹ Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata dalle L.R. n. 35/2016 e n. 15/2017;

- Organismi non lucrativi di utilità sociale e/o enti del terzo settore iscritti al RUNTS;
- Organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS;
- Associazioni ed enti di promozione sociale iscritti al RUNTS;
- Organismi iscritti all'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate;
- Organismi della cooperazione sociale;
- Fondazioni;
- Altri soggetti privati senza scopo di lucro.

Nella compilazione della domanda l'Ente deve indicare in quale anno scolastico intende svolgere il servizio specificando:

- l'Ambito Territoriale Sociale in cui si intende svolgere il servizio;
- la tipologia del servizio reso (percorso ordinario, percorso nidi o entrambe);
- la disabilità sensoriale a cui si rivolge (uditiva e/o visiva);
- la realizzazione del servizio in forma singola o in rete

1.1. Requisiti soggettivi:

Il rappresentante legale dell'Ente deve essere in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e affidabilità morale, ed in particolare di:

- assenza di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- assenza di condanne penali, o procedimenti penali pendenti, per fatti imputabili all'esercizio delle attività oggetto del presente avviso;
- assenza dell'applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- assenza di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non sussistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi nn. 646/1982 e 936/1982 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

1.2. Requisiti organizzativi e di personale

Gli Enti devono:

- avere la sede legale e/o operativa in Lombardia;
- garantire e allegare la documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività nell'ambito degli interventi per l'inclusione scolastica a favore di bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale nell'arco degli ultimi tre anni scolastici, per un periodo complessivo di almeno un anno scolastico;
- impegnarsi alla stipula della convenzione con l'ATS nel cui territorio insistono gli Ambiti Territoriali Sociali in cui intendono svolgere il servizio e nel quale risiedono i bambini/alunni/studenti con disabilità sensoriale beneficiari degli interventi di supporto all'inclusione educativa e/o scolastica;
- garantire la fornitura del materiale di supporto, qualora richiesto nel Piano Individuale (PI), nelle modalità e termini declinati dalle linee guida regionali per lo svolgimento degli interventi di inclusione per la disabilità sensoriale, di cui alla DGR n. XII/5041/2025 e ss.mm.ii.;
- individuare un referente per i percorsi di inclusione scolastica per il mantenimento dei rapporti con le ATS per la gestione del servizio;
- fornire i dati del personale impiegato per l'erogazione degli interventi di inclusione scolastica/educativa con l'indicazione dei titoli di studio, corsi di formazione/aggiornamento relativi alla tematica disabilità sensoriale e specifiche esperienze professionali accompagnati dai curricula completi e aggiornati.

Il personale dichiarato disponibile per l'attività nell'anno educativo/scolastico prescelto dovrà rispettare i requisiti previsti dalle Linee Guida regionali di cui alla DGR n. XII/5041/2025 e ss.mm.ii. e il relativo C.V. dovrà essere validato dall'ATS. In aggiunta, l'ente potrà dichiarare di essere dotato di personale privo di esperienza lavorativa nell'ambito della disabilità sensoriale, ma in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alla disabilità uditiva e visiva.

L'ente deve garantire costante attività di supervisione e formazione specifica nell'ambito della disabilità sensoriale e verificare che gli attestati di formazione siano rilasciati da Enti specialistici/riconosciuti per la formazione, anche, evolutivamente, nel quadro di quanto previsto dal decreto n. 7947/2020 e dalle eventuali modifiche disposte in applicazione alla DGR n. XII/4498 del 03/06/2025 "Regolamentazione dello standard professionale e formativo dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, in attuazione delle linee guide approvate in conferenza delle Regioni e delle Province autonome".

2. PERSONALE COINVOLTO A SOSTEGNO DEI PERCORSI DI INCLUSIONE EDUCATIVA SCOLASTICA

Gli Enti, per garantire il percorso educativo e scolastico, devono assicurare la disponibilità delle figure professionali necessarie per la realizzazione del percorso ordinario (assistente alla comunicazione/tiflogo/tifloinformatico) e del percorso nidi (assistente alla comunicazione/tiflogo/pedagogista).

Tali figure devono possedere i requisiti previsti dalle linee guida sopracitate e di seguito indicati.

2.1. Assistente alla comunicazione (per bambini/alunni/studenti con disabilità visiva e/o uditiva)

L'assistente alla comunicazione, operatore con specifiche competenze relativamente alla disabilità visiva e uditiva, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione) con esperienza in contesti didattici/educativi con bambini/alunni/studenti con disabilità;
- laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione) e in possesso di attestati di frequenza a percorsi formativi/aggiornamento relativi alle disabilità uditiva e visiva;
- diploma di maturità con esperienza almeno triennale in contesti didattici/educativi rivolti a minori con disabilità sensoriale;
- diploma di maturità con esperienza nell'ambito della disabilità in contesti didattici/educativi ed in possesso di attestazione di partecipazione a corsi specifici per Assistenti alla Comunicazione e/o 3 livelli LIS;
- percorso formativo per assistente alla comunicazione per la disabilità sensoriale visiva e uditiva, approvato con decreto n. 7947/2020.

2.2. Tiflogo/tifloinformatico

Il tiflogo/tifloinformatico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione e altri) accompagnata da: formazione o esperienza specifica come tiflogo/tifloinformatico;

- aver compiuto percorsi formativi specifici (in tema di didattica speciale per gli studenti con disabilità visiva) presso istituti di formazione riconosciuti, università o enti di comprovata esperienza in materia di disabilità visiva finalizzate ad acquisire competenze come tiflogo/tifloinformatico;
- aver svolto nell'arco degli ultimi tre anni scolastici, anche in modo non continuativo, la funzione di tiflogo/tifloinformatico di bambini/alunni/studenti con disabilità visiva almeno per un anno scolastico.

2.3. Pedagogo o figura con lauree equipollenti per i bambini con disabilità uditiva

Tale figura deve avere specifica competenza e/o esperienza di minimo un anno nell'ambito della disabilità sensoriale e preferibilmente nella fascia d'età dell'infanzia (0-6 anni).

L'esperto Pedagogo deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche preferibilmente con specifica competenza (si intende pregressa formazione/aggiornamento) e/o esperienza di minimo un anno nell'ambito della disabilità sensoriale nella fascia d'età dell'infanzia (0-6 anni);
- Lauree nel settore psicopedagogico (laurea magistrale in Psicologia, laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche) con comprovata esperienza e preferibilmente con pregressa formazione/aggiornamento sui temi connessi alla disabilità visiva/uditiva nella fascia 0-6 anni.

Il possesso dei requisiti del personale impiegato è condizione necessaria per i dovuti riconoscimenti economici.

3. PROCESSO/FLUSSO DOMANDA/MODALITA' OPERATIVA PER LA GESTIONE DELL'ELENCO

Il processo di iscrizione degli Enti Erogatori qualificati all'elenco unico regionale avviene attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi (BeS). Il legale rappresentante dell'Ente accede alla piattaforma e compila la domanda inserendo i dati richiesti in relazione ai requisiti previsti. Nella fase di compilazione, l'Ente:

- seleziona la/le ATS di riferimento in base al territorio di interesse;
- indica la sezione di appartenenza (A disabilità uditiva, B disabilità visiva o entrambe);
- specifica la tipologia di intervento per cui richiede l'iscrizione (nido, ordinario o entrambe);
- inserisce i dati relativi al personale disponibile e allega i curricula vitae.

Una volta presentata la domanda, l'istruttoria è affidata all'ATS (di seguito indicata come ATS titolare), individuata in base alla sede legale dell'Ente o, qualora la sede legale non sia in Lombardia, alla sede operativa.

L'ATS titolare verifica il possesso dei requisiti giuridici, organizzativi e professionali previsti, nonché la documentazione relativa alle figure professionali indicate (curricula) e richiede all'Ente, ove necessario, integrazioni documentali per promuovere l'istruttoria.

Qualora l'Ente abbia indicato l'adesione su più territori afferenti a diverse ATS, la verifica dei curricula relativi sarà svolta dall'ATS competente territorialmente.

Al termine delle verifiche, l'ATS titolare formula una proposta di ammissione o non ammissione della domanda. Tale esito viene trasmesso a Regione Lombardia, che procede alla validazione dell'istruttoria o, se necessario, rinvia la domanda all'ATS per ulteriori approfondimenti.

Una volta completato il processo, Regione Lombardia pubblica l'elenco degli Enti Erogatori qualificati allo svolgimento del servizio di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale.

A chiusura del procedimento e prima dell'inizio delle attività relative all'anno scolastico di riferimento è prevista la stipula della convenzione tra l'Ente e l'ATS nel cui territorio insistono gli Ambiti Sociali Territoriali in cui l'Ente ha dato la propria disponibilità a operare.

4. TEMPISTICHE

Il processo per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori si sviluppa attraverso più fasi temporali, finalizzate a consentire l'iscrizione iniziale e l'eventuale integrazione successiva di nuovi soggetti.

In una prima fase, sarà aperta una finestra dedicata alla presentazione delle domande da parte degli enti interessati, nella seconda parte del 2026. Gli enti che presenteranno domanda in questa fase, una volta completata la valutazione, potranno essere inseriti nell'elenco e operare a partire dall'anno scolastico 2027/2028.

La chiusura del processo di valutazione delle istanze da parte dell'ATS titolare e l'adozione del decreto da parte della competente Direzione generale viene realizzato entro la fine di giugno, e comunque in tempo utile per garantire l'avvio del nuovo anno scolastico.

Per assicurare una copertura costante del servizio sul territorio e un aggiornamento continuo dell'elenco unico, sarà prevista l'apertura di una **successiva finestra temporale**, nella quale ulteriori enti potranno presentare domanda di iscrizione. In tale occasione, gli enti avranno la possibilità di scegliere se iniziare a svolgere il servizio nell'anno scolastico in corso, oppure attivarsi a partire dall'anno successivo.

Le tempistiche di valutazione da parte di ATS e di Regione Lombardia variano in base alla scelta effettuata dall'Ente come di seguito riportato:

- Domanda per l'anno scolastico in corso: ATS titolare procede a completare l'istruttoria e trasmettere l'esito alla Regione Lombardia entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Regione Lombardia, adotterà il decreto di aggiornamento dell'elenco entro i 30 giorni successivi.
- Domanda per l'anno scolastico successivo: ATS titolare procede a completare l'istruttoria nella fase di mantenimento prevista per l'anno scolastico successivo, in modo da garantire l'inserimento nell'elenco prima dell'avvio del nuovo anno scolastico così come indicato nel capitolo 6. Aggiornamento dell'elenco.

5. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: MANTENIMENTO, RINUNCIA E NUOVE ISCRIZIONI

Gli enti iscritti nell'elenco unico adottato dalla Regione Lombardia saranno tenuti, con cadenza annuale, a confermare la volontà di permanere nell'elenco attraverso un'azione di **mantenimento**. Con tale procedura l'ente potrà confermare i requisiti dichiarati l'anno scolastico precedente oppure aggiornare le informazioni già presenti qualora intervenute, al fine di garantire la correttezza e la completezza dei dati. L'Ente potrà altresì richiedere la cancellazione dall'Elenco nel caso in cui non intenda più svolgere il servizio sul territorio lombardo, **rinunciando** al servizio.

La successiva fase di istruttoria effettuata da ATS titolare comprenderà il controllo degli aspetti formali relativi all'ente, al fine di confermare la conformità ai requisiti previsti dell'ente e degli operatori dedicati allo svolgimento del servizio, con particolare attenzione alla valutazione dei nuovi curricula inseriti o alle modifiche registrate per gli operatori già autorizzati.

L'esito negativo dell'istruttoria potrà comportare la conseguente cancellazione dall'elenco dell'ente erogatore per mancanza di requisiti.

In questa fase sarà inoltre consentito agli enti che non hanno mai presentato domanda procedere a una **nuova iscrizione**, purché in possesso dei requisiti descritti al punto 2 e 3 e con le modalità previste dal punto 4 delle presenti linee guida.

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

È fatto obbligo, pertanto, da parte del legale rappresentante dell'Ente erogatore, di possedere quanto riferito nella comunicazione presentata pena la cancellazione dall'iscrizione all'elenco unico degli Enti erogatori per gli interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale e la non erogazione delle risorse per la gestione del servizio da parte delle ATS.

Ogni modifica sostanziale che incida sull'assetto dell'ente erogatore ovvero sulla struttura organizzativa da lui gestita deve essere prontamente comunicata attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate modifiche sostanziali le seguenti:

- modifica sede legale dell'ente gestore;
- modifica legale rappresentante;
- modifica della sede operativa dell'ente gestore;
- mancanza di operatori disponibili alla realizzazione del servizio.

È prevista la non ammissione, esclusione dell'ente dall'elenco unico regionale nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei requisiti di cui al punto 2;
- perdita dei requisiti soggettivi o per mancanza di operatori;
- esito negativo dell'istruttoria effettuato da Regione Lombardia o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- mancata erogazione del servizio su un territorio in cui ha dichiarato la propria disponibilità a operare;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

La Direzione Generale competente, con un successivo provvedimento attuativo, adotterà l'avviso di manifestazione di interesse per la costituzione dell'elenco unico, nonché per definire le modalità di mantenimento dell'iscrizione, di monitoraggio e di controllo dell'accessibilità degli iscritti, a beneficio delle famiglie coinvolte nei percorsi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale.